



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 71-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 24 MARZO 2023

OMISSIS

DELIBERA n.781
ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 179-TER DISP. ATT. C.P.C

Il Consiglio

considerato:

che a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591 bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco di professionisti che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun Tribunale e sotto il controllo del Comitato istituito presso ciascun Tribunale;

che il novellato art. 179 ter (come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. e) D.Lgs. 10.10.2022 n. 149), stabilisce che l'elenco di nuova formazione sarà tenuto dai Presidenti dei Tribunali;

che potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali;

che coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne domanda entro il 31 marzo 2023, e che la relativa richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dalla legge;

considerato, altresì:

che la novella legislativa ha mantenuto ferme le disposizioni riguardanti i requisiti soggettivi necessari all'iscrizione nei registri così come la previsione relativa alla tenuta degli stessi;

che le modifiche più rilevanti hanno riguardato le modalità di iscrizione per cui la domanda presentata dal professionista deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

- 2) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;*
- 3) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;*
- 4) *certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;*
- 5) *titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.*

che l'interessato sarà tenuto a dimostrare la "specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco" e che sia con riferimento alla prima iscrizione che al successivo mantenimento, sarà necessario, anche alternativamente, dimostrare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) *avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;*
- b) *essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;*
- c) *avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private;*

considerato, infine, che il nuovo art. 179 ter disp. att. c.p.c. entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2023 e ciò comporterà l'applicazione delle nuove disposizioni;

ritenuto che la disciplina richiamata non è compiutamente applicabile per le seguenti intuitive ragioni:

a) con riferimento al titolo di avvocato specialista (lett. b, comma 5, dell'art. 179 ter novellato), il decreto 144 del 2015 in materia di specializzazioni forensi, allo stato, anche dopo la entrata in vigore del decreto ministeriale 163 del 2020, non è ancora attuato, né altrimenti attuabile. Ad oggi, infatti, non sono compiuti i percorsi per la richiesta ed il conseguente rilascio del titolo di avvocato specialista: i percorsi di cui all'art. 7 non sono realizzabili, in quanto la Commissione ministeriale permanente non ha ancora esitato le linee guida generali; la comprovata esperienza di cui all'art. 8 non è invocabile in quanto l'elenco dei commissari di estrazione accademica non è stato ancora formato e quindi la Commissione a ciò deputata non è ancora validamente composta. Per ciò che concerne il regime transitorio di cui all'art. 14 (d.m. 144/2015) e 2 (d.m. 163/2020), non risultano pervenute a questo Consiglio istanze che abbiano

ad oggetto la specializzazione nell'indirizzo del diritto dell'esecuzione forzata. Per ciò che concerne, infine, il titolo richiesto per dottorato di ricerca (di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. 163/2020) non risultano pervenute, ad oggi, domande nell'indirizzo dell'esecuzione forzata. Da cui la necessità di consentire che l'iscrizione nell'elenco dei professionisti delegati avvenga solo dopo che la disciplina in materia di specializzazioni forensi sia compiutamente operativa;

b) con riferimento ai corsi di formazione (lett. c, comma 5, dell'art. 179 ter novellato), le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento non sono, ovviamente, ancora state esitate. Vi è stato un unico incontro lo scorso 8 marzo tra la Scuola Superiore della Magistratura e le Componenti Ordinistiche. Dopo l'adozione sarà necessario un congruo periodo di tempo (che si stima di almeno 180 giorni) per realizzare i corsi ovvero adeguare quelli già esistenti alle previsioni di cui alle dette linee guida;

tutto quanto considerato e ritenuto, ferme restando le richieste emendative già formulate (che opportunamente si allegano) il Consiglio nazionale forense chiede al Governo di intervenire con estrema urgenza al fine di differire la entrata in vigore della previsione di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e al contempo di prorogare l'operatività degli elenchi esistenti e dei termini per l'inserimento al fine del primo popolamento dei "nuovi" elenchi.

Chiede, altresì, al Signor Ministro della Giustizia, nelle more dell'invocato intervento di modifica normativa, di adottare ogni atto ritenuto idoneo ed adeguato, al fine di chiarire tempi, termini e modalità di applicazione, e di adottare circolari previamente condivise con le Componenti dell'Avvocatura allo scopo di uniformare le differenti prassi degli Uffici giudiziari che via via si stanno susseguendo.

Dispone la immediata esecutività del presente deliberato, mandando la segreteria a comunicare al Governo e al Ministro della Giustizia.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 31 marzo 2023

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

